

Polizza assicurativa Sport Nazionale

(Condensato della Polizza)

Compagnie assicurative:

Sara Assicurazioni SpA - Polizza Responsabilità Civile Affiliati n° 53234

Sara Assicurazioni SpA - Polizza Infortuni Tesserati Base n° 25/03247DN

Sara Assicurazioni SpA - Polizza Infortuni Tesserati Estensiva n° 25/03247TS

Aurora Assicurazioni SpA – Polizza Responsabilità Civile 72033092

Esemplificazione dei Termini

Sono Affiliati: I Circoli Ricreativi, i Circoli Culturali, I Circoli Assistenziali, gli Agriturismi, le Società che praticano attività sportiva, le Associazioni Sportive Dilettantistiche, le Associazioni di Volontariato e di Protezione Civile e le Associazioni del Servizio Civile.

Sono Tesserati: I soci (persone fisiche che frequentano la struttura affiliata e partecipano con continuità alle sue attività)

Frequentatori Temporanei: Le persone fisiche che saltuariamente frequentano le strutture affiliate e partecipano una volta sola, nell'arco dell'anno sociale, alle attività dell'Affiliato. Per loro, ai fini assicurativi, non è richiesta certificazione medica.

Certificato Assicurativo: Viene rilasciato dagli affiliati ai Tesserati e ai Frequentatori Temporanei telematicamente. La data riportata ne garantisce la validità per l'anno sociale in corso.

Anno sociale: va dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Estensione Anno Sociale: Sport Nazionale, per agevolare l'attività dei propri affiliati, apre la campagna tesseramento il 1° settembre di ogni anno. Le affiliazioni e le coperture assicurative sono valide fino al 31 dicembre dell'anno successivo, per un massimo di 16 mesi.

Validità della Copertura Assicurativa:

Per gli Affiliati: La validità della copertura assicurativa è annuale. Se l'affiliazione avviene anteriormente al 1 settembre, la copertura assicurativa decade il 31 dicembre dell'anno in corso. Se l'affiliazione avviene dal 1 settembre, la copertura assicurativa decade il 31 dicembre dell'anno successivo. Il rinnovo dell'affiliazione deve avvenire entro il 31 dicembre di ogni anno sociale. Tutti gli affiliati, per poter usufruire delle coperture assicurative, non devono essere morosi con le quote di affiliazione e tesseramento.

Il Presidente o i Componenti del Consiglio Direttivo dell'affiliato, possono sottoscrivere una ulteriore copertura assicurativa di **Tutela Legale**. La sua validità è contestuale al mantenimento della figura di affiliato.

Gli Istruttori, Maestri, Arbitri, Guide, Accompagnatori e chiunque svolge attività di formazione o assistenza verso tesserati, possono sottoscrivere una ulteriore copertura assicurativa di **Responsabilità Civile verso Terzi**. La sua validità è contestuale al mantenimento della figura di affiliato.

Per i Tesserati: Ogni tesserato è automaticamente coperto da assicurazione infortuni di base, fa testo il numero e la data di emissione della tessera sociale. L'estensione della copertura assicurativa avviene facoltativamente, scegliendo la combinazione preferita. L'estensione dev'essere sottoscritta contestualmente alla data di tesseramento e la sua validità decade automaticamente alle ore 24 del 31 dicembre, con la decadenza della validità della tessera sociale. Il premio della copertura assicurativa estensiva dovrà essere versato all'associazione affiliata. La validità della copertura assicurativa è annuale. Se l'affiliazione avviene anteriormente al 1 settembre, la copertura assicurativa decade il 31 dicembre dell'anno in corso. Se l'affiliazione avviene dal 1 settembre, la copertura assicurativa decade il 31 dicembre dell'anno successivo. Il rinnovo della tessera sociale deve avvenire presso l'associazione di appartenenza entro il 31 dicembre di ogni anno sociale. La validità della copertura assicurativa decorre dalle ore 0,01 del giorno successivo, alla sottoscrizione della polizza infortuni estensiva.

Il Tesserato deve produrre all'associazione affiliata, all'atto del tesseramento l'originale del certificato di idoneità rilasciato dal medico di base. Per alcuni sport è necessario che il certificato di idoneità sia rilasciato direttamente dal medico sportivo. Sarà l'affiliato che informerà il tesserato del tipo di certificato richiesto. L'affiliato tratterà presso la propria sede l'originale del certificato.

La validità della copertura assicurativa è tale solo se il tesserato risulta dagli elenchi informatici del Gestionale Amministrativo del C.N.S.Fiamma-Sport Nazionale.

Per i Frequentatori: È possibile partecipare alle attività dell'affiliato per un periodo temporaneo, senza l'obbligo di produrre il certificato medico. Il Frequentatore deve comunque essere assicurato con la copertura di base prevista nella tessera associativa di Sport Nazionale e, all'occorrenza, può richiedere la copertura assicurativa temporanea, valida 30 giorni a decorre dalle ore 0,01 del giorno successivo alla sottoscrizione della polizza infortuni estensiva temporanea.

Estensione della copertura assicurativa

Per estendere la copertura assicurativa infortuni, oltre ai luoghi dove si svolge l'attività istituzionale dell'affiliato qualora l'evento stesso non sia organizzato e indetto da altro affiliato a Sport Nazionale, o da Comitati territoriali di Sport Nazionale, o da Sport Nazionale stesso, è necessario che la partecipazione dei tesserati sia autorizzata dal Comitato territoriale di Sport Nazionale di appartenenza o da Sport Nazionale.

Come ci si assicura:

Per gli Affiliati: La copertura assicurativa RCT e RCO è **compresa nella quota di affiliazione a Sport Nazionale**. La copertura di Tutela Legale per il Presidente e i Componenti del Consiglio Direttivo dell'associazione e la **copertura RCT di Istruttori / Arbitri / Maestri / Guide / Accompagnatori ecc. è personale e dev'essere sottoscritta direttamente** attraverso il Gestionale Amministrativo.

Per i Tesserati: La copertura assicurativa infortuni di base è compresa nella quota di tesseramento che la persona fisica versa all'affiliato. Per integrare la copertura assicurativa con polizza infortuni facoltativa, è necessario versare all'affiliato la corrispettiva quota integrativa. Ogni tesserato può richiedere, sempre all'affiliato, una ulteriore integrazione di polizza per la responsabilità civile RCT.

Per i Frequentatori: La copertura assicurativa infortuni di base è compresa nella quota di tesseramento che la persona fisica versa all'affiliato. Per integrare la copertura assicurativa con polizza infortuni facoltativa, è necessario versare all'affiliato la corrispettiva quota integrativa. Ogni frequentatore può richiedere, sempre all'affiliato, una ulteriore integrazione di polizza per la responsabilità civile RCT.

Chi è assicurato:

Per gli Affiliati: Tutti gli affiliati, per poter usufruire delle coperture assicurative, non devono essere morosi con le quote di affiliazione e tesseramento. Anche in presenza di un certificato di affiliazione, la mancata trasmissione a Sport Nazionale dei dati necessari per la corretta gestione dei rapporti tra affiliato e Ente, annulla di fatto tale copertura. I dati sono: Ragione Sociale con codice fiscale e/o partita iva, indirizzo completo, recatiti telefonici, indirizzo mail, fotocopia carta identità o passaporto del rappresentante legale.

Per i Tesserati: Ogni tesserato da 0 anni ai 75 non compiuti, in possesso della tessera associativa valida per l'anno sociale in corso, purché risulti dagli elenchi telematici o cartacei trasmessi dall'associazione di appartenenza all'Ente e sempre che questa risulti in possesso dei requisiti indicati al precedente punto "Per gli Affiliati".

I bambini da 0 a 16 anni non compiuti, possono essere solo assicurati con la combinazione n° 14 e non altre.

Per i Frequentatori: Ogni frequentatore dai 16 anni compiuti ai 75 non compiuti, in possesso della tessera associativa valida per l'anno sociale in corso, purché risulti dagli elenchi telematici o cartacei trasmessi dall'associazione di appartenenza all'Ente e sempre che questa risulti in possesso dei requisiti indicati al precedente punto "Per gli Affiliati"..

Da quando decorrono le assicurazioni:

Per gli Affiliati: Le assicurazioni RCT e RCO decorrono dal momento del pagamento della quota di affiliazione. Le coperture assicurative per Tutela Legale decorrono dal momento della sottoscrizione della polizza facoltativa.

Per i Tesserati: L'assicurazione infortuni di base decorre dal momento di rilascio della tessera sociale. Le assicurazioni facoltative decorrono dalle ore 0,01 del giorno successivo alla sottoscrizione della polizza infortuni estensiva. Per la validità della copertura assicurativa fa testo la data d'inserimento dei dati del socio nel Gestionale Amministrativo di Sport Nazionale, oppure la data di vidimazione dell'Elenco associati da parte della Segreteria Generale di Sport Nazionale, risultante sui Moduli di Tesseramento (Modello T01). La vidimazione da parte della Segreteria Generale avverrà esclusivamente al ricevimento delle quote

assicurative stabilite. Il semplice inoltro dell'Elenco non comporta automaticamente il decorrere della copertura assicurativa.

Le assicurazioni RCT decorrono dalle ore 0,01 del giorno successivo alla sottoscrizione della polizza responsabilità civile.

Per i Frequentatori: L'assicurazione infortuni di base decorre dal momento di rilascio della tessera sociale. Le assicurazioni facoltative decorrono dalle ore 0,01 del giorno successivo alla sottoscrizione della polizza infortuni estensiva, per 30 giorni successivi. Per la validità della copertura assicurativa fa testo la data d'inserimento dei dati del socio nel Gestionale Amministrativo di Sport Nazionale, oppure la data di vidimazione dell'Elenco associati da parte della Segreteria Generale di Sport Nazionale, risultante sui Moduli di Tesseramento (Modello T01). La vidimazione da parte della Segreteria Generale avverrà esclusivamente al ricevimento delle quote assicurative stabilite. Il semplice inoltro dell'Elenco non comporta automaticamente il decorrere della copertura assicurativa.

Le assicurazioni RCT decorrono dalle ore 0,01 del giorno successivo alla sottoscrizione della polizza responsabilità civile.

Privacy:

I Tesserati e i Frequentatori, per la validità dell'assicurazione, devono ricevere e sottoscrivere le informative inerenti il trattamento dei dati personali, in base alla legge 196/03 (legge sulla privacy) e successive modifiche.

La dichiarazione deve essere trattenuta, per conto di Sport Nazionale, presso la sede dell'affiliato.

LA TESSERA SOCIALE COMPRENDE L'ASSICURAZIONE INFORTUNI BASE PIU' L'ESTENSIONE 3 – PER BAMBINI E RAGAZZI FINO A 16 ANNI L'ESTENSIONE 14

ASSICURAZIONE INFORTUNI DI BASE

La polizza è riferita alle disposizioni del D.L. 16.04.09. E' considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili. Sono esclusi dalla garanzia assicurativa gli infarti e le ernie, oltre agli infortuni derivanti da guida o uso di mezzi di locomozione aerei o subacquei, di veicoli o natanti a motore (ad eccezione degli autoraduni, dei motoraduni e del motocross, discipline per le quali è necessario attenersi alle norme particolari esposte nella), da abuso di alcolici e psicofarmaci.

La garanzia della polizza è operante per gli infortuni che potessero occorrere ai Tesserati Sport Nazionale (iscritti annualmente), come indicato nell'art. 3 del DL 16.04.09, nello svolgimento delle attività sportive inserite negli scopi sociali dell'Associazione Contraente ed ha validità in tutto il mondo e senza limiti d'età.

E più precisamente:

- durante la pratica di attività sportive, sociali, culturali e del tempo libero, previste fra le finalità statuarie svolte sotto l'egida di Sport Nazionale e risultanti dalla tessera di ciascun iscritto;
- durante gare sociali, allenamenti e prove, comprese gare di monta western e altre discipline sportive
- in occasione della frequentazione delle sedi sociali e nel presenziare a manifestazioni artistiche, culturali e del tempo libero organizzate dell'Ente;
- in occasione dei trasferimenti collettivi a bordo di mezzi di trasporto pubblico o privati se messi a disposizione della Contraente in occasione della partecipazione a manifestazioni ufficiali.

La presente copertura assicurativa è operante per ciascun Tesserato per i seguenti capitali:

- a) in caso di morte: €. 80.000,00 (euro ottantamila/00);
- b) in caso di invalidità permanente: €. 80.000,00 (euro ottantamila/00);

Incremento della somma erogata fino a ulteriori 5.000 euro per danni aggiuntivi previsti dal DL 16.04.08

Incremento della somma erogata fino a ulteriori 16.000 euro per danni aggiuntivi che cagionano la perdita dell'anno scolastico, come previsto dal DL 16.04.08

La garanzia " Invalidità permanente è prestata con una franchigia fissa del 9%.

ASSICURAZIONE INFORTUNI ESTENSIVA 3

La garanzia della polizza è operante per gli infortuni che potessero occorrere ai Soci Ordinari (intendendosi per tali i tesserati abilitati alle attività sportive proprie dell'Ente) di Sport Nazionale nello svolgimento delle attività sportive inserite negli scopi sociali dell'Associazione Contraente.

E più precisamente:

- durante la pratica di attività sportive, sociali, culturali e del tempo libero, previste fra le finalità statuarie svolte sotto l'egida dell'Ente e dei risultanti dalla tessera di ciascun iscritto;
- durante gare, allenamenti o prove;
- in occasione della frequentazione delle sedi sociali e nel presenziare a manifestazioni artistiche, culturali e del tempo libero organizzate dall'Associazione;
- in occasione dei trasferimenti collettivi a bordo di mezzi di trasporto pubblico o privati se messi a disposizione della Contraente in occasione della partecipazione a manifestazioni ufficiali.

La presente copertura assicurativa è operante per ciascun Socio per i capitali:

- a) rimborso spese di cura fino a: €. 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00);
- b) indennità giornaliera da ricovero o da gesso: €. 25,00 (euro venticinque/00);
- c) danno estetico (denti) € 500,00 (euro cinquecento/00)

Gli assicurati possono essere anche portatori di difetti psico-fisici.

La garanzia "Rimborso spese mediche " verrà corrisposta previo ricovero di almeno un giorno e con una franchigia di 250 euro.

La garanzia "Indennità da ricovero" è prestata per massimo 90 giorni.

La garanzia "Indennità da gesso" viene calcolata dal IV giorno dell'applicazione fino a 30 giorni. Applicazione e rimozione deve avvenire in un presidio ospedaliero. Non si farà luogo a risarcimento per applicazioni inferiori ai 20 giorni. Per gessatura s'intende anche l'applicazione di un'apparecchiatura immobilizzante di una o più articolazioni.

La garanzia " danno estetico (denti)" è prestata con una franchigia minima di 100 euro

ASSICURAZIONE INFORTUNI ESTENSIVA 0-16 ANNI - 14

La garanzia della polizza è operante per gli infortuni che potessero occorrere ai Soci Ordinari – bambini e ragazzi fino ai 16 anni non compiuti alla data della stipula della polizza (intendendosi per tali i tesserati abilitati alle attività sportive proprie dell'Ente) di Sport Nazionale nello svolgimento delle attività sportive inserite negli scopi sociali dell'Associazione Contraente.

E più precisamente:

- durante la pratica di attività sportive, sociali, culturali e del tempo libero, previste fra le finalità statuarie svolte sotto l'egida dell'Ente e dei risultanti dalla tessera di ciascun iscritto;
- durante gare, allenamenti o prove;
- in occasione della frequentazione delle sedi sociali e nel presenziare a manifestazioni artistiche, culturali e del tempo libero organizzate dall'Associazione;
- in occasione dei trasferimenti collettivi a bordo di mezzi di trasporto pubblico o privati se messi a disposizione della Contraente in occasione della partecipazione a manifestazioni ufficiali.

La presente copertura assicurativa è operante per ciascun Socio per i capitali:

- a) rimborso spese di cura fino a: €. 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00);
- b) rimborso spese di cura, senza ricovero fino a: €. 500 (euro seicento/00); con Certificato Pronto Soccorso
- c) danno estetico (denti) € 1.000,00 (euro mille/00)

Gli assicurati possono essere anche portatori di difetti psico-fisici.

La garanzia "a) Rimborso spese mediche " verrà corrisposta previo ricovero di almeno un giorno.

La garanzia "b) Rimborso spese mediche " è prestata con una franchigia minima di 150 euro

La garanzia "c) Danno estetico (denti)" è prestata con una franchigia minima di 100 euro

ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT) E COLLABORATORI (RCO)

(Compresa per il Presidente e membri del Consiglio Direttivo

RCT

- per ogni sinistro ma con il limite di 2.000.000,00 euro
- per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni personali di 2.000.000,00 euro
- per danni a cose anche se appartenenti a più persone €. 2.000.000,00 euro

RCO

- per ogni sinistro ma con il limite di 2.000.000,00 euro
- per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni personali di 2.000.000,00 euro

FRANCHIGIA MINIMA per danni a cose di 250,00 euro

Estensioni delle Garanzie: (A,C eD)

A) Terzi i dipendenti non INAIL

B) Esclusa

C) Proprietà dei fabbricati dove si svolge l'attività

D) Danni postumi da somministrazione e/o vendita dei prodotti

L'assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante alla Contraente per l'organizzazione ed esercizio delle attività istituzionali, comprese le attività sportive e ricreative, per danni a terzi o a Collaboratori, con l'esclusione dell'attività medica, riabilitativa e infermieristica.

Sono assicurati tutti gli sport, salvo paracadutismo e tiro a volo.

L'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato, per danni cagionati a terzi. Gli associati, gli allievi e coloro che partecipano alle attività sportive non sono considerati terzi tra di loro.

L'assicurazione comprende anche i rischi derivanti dalla proprietà o esercizio delle attrezzature, degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento della disciplina sportiva, esclusi, salvo patto speciale, tribune, stadi, arene, ippodromi, cinodromi, velodromi, sferisteri.

Sempre salvo patto speciale, l'assicurazione non vale nel caso in cui siano ammesse a prendere parte alle discipline sportive persone non associate.

L'assicurazione è estesa ai casi di avvelenamento da bevande e cibi derivanti dalla gestione di punti di ristoro, il tutto nell'ambito istituzionale dell'Ente.

La Franchigia per danni ad autovetture cagionati da cavalli, è elevata a euro 750,00.

ASSICURAZIONE RCT FACOLTATIVA PER RESPONSABILITA' CIVILE PERSONALE

(A richiesta per altri istruttori/arbitri/guide/accompagnatori o semplici tesserati)

A) RTC La garanzia della polizza comprende le somme che il Tesserato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente causati a Terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta.

L'assicurazione comprende altresì l'esercizio di tutte le attività complementari, preliminari, accessorie, commerciali, assistenziali, sportive e ricreative (nulla escluso né eccettuato) e vale sia che li Tesserato agisca nella sua qualità di proprietario che operi quale esercente, conduttore, gestore o committente. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare al Tesserato da fatto doloso di persone delle quali deve rispondere.

Quanto previsto con il precedente punto A), si intende esteso alla responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro subordinati del Tesserato, per danni involontariamente cagionati a Terzi o fra loro nello svolgimento delle relative mansioni. Ciò nei limiti dei massimali previsti in polizza per sinistro; il quale resta ad ogni effetto unico, anche nei casi di corresponsabilità dei prestatori di lavoro con il Tesserato o fra di loro.

Massimale Assicurato:

Euro 1.000.000,00 (unmilione/00)

Assicurati:

Dirigenti, Tecnici nazionali, Istruttori, Giudici, Arbitri, Guide, Accompagnatori, Tesserati appartenenti a Sport Nazionale.

Copertura:

Responsabilità civile derivante dalla partecipazione alle attività e/o manifestazioni organizzate dai circoli e società affiliate all'Ente.

Gli assicurato sono considerati Terzi tra di loro.

Esclusa Rc del Vettore (nel caso di incidenti automobilistici la responsabilità sarà del conducente in base alla legge 990)

Franchigia:

Euro 1.000,00 (mille/00) per danni a cose

La copertura assicurativa è estesa a:

1) Danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi

2) Responsabilità civile derivante dal Tesserato ai sensi dell'art 2049 del C.C., per danni cagionati a Terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano in proprietà od in usufrutto del Tesserato o alla stesso intestati al PRA, ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per le lesioni personali cagionate alle persone trasportate.

3) La garanzia comprende i danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori che per volume o peso non possono essere rimosse. Restano comunque esclusi i danni alle cose che il Tesserato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo. Tale garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo di € 1.000, e fino alla concorrenza massima di € 100.000 per uno o più sinistri nel corso di uno stesso periodo assicurativo.

4) La garanzia comprende la responsabilità civile derivante al tesserato per danni arrecati a Terzi in conseguenza di interruzione o sospensione totale o parziali dei servizi erogati, a condizione però che tali danni siano la conseguenza di morte o di lesioni personali o di danneggiamenti a cose risarcibili a termine di polizza.

5) La garanzia comprende la responsabilità civile che possa derivare al Tesserato per danni a cose di Terzi causate da incendio di cose di sua proprietà o da lui detenute ferma restando l'esclusione dei danni alle cose che il Tesserato abbia in consegna o detenga a qualsiasi titolo. La garanzia viene prestata nell'ambito del massimale di polizza con il limite del 30% del massimale stesso.

6) La garanzia RCT si estende alla responsabilità civile personale dei prestatori d'opera non dipendenti, del Tesserato, per danni involontariamente cagionati a Terzi o fra loro nello svolgimento delle relative mansioni per conto del Tesserato, ferma l'esclusione di qualsiasi attività di tipo professionale.

CHIARIMENTI SU ALCUNE PRESTAZIONI ASSICURATIVE

- E' esclusa da copertura assicurativa la competizione agonistica, pratica riservata alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), in quanto l'Ente di promozione svolge attività sportiva dilettantistica, attività già compresa nella presente copertura assicurativa.

- L'invalidità permanente viene risarcita in base alla tabella INAIL. La stessa è gravata di una franchigia assoluta del 5%

- Le spese sanitarie sopraelencate sono rimborsabili solo se sono state effettivamente sostenute e documentate da regolari (anche agli effetti fiscali) ricevute, note o distinte in originale, debitamente quietanzate, rilasciate dagli erogatori delle prestazioni. Deve essere presentato (obbligatoriamente) certi

- Il Rimborso Spese Mediche, sarà ridotto per effetto della franchigia e tale riduzione non potrà essere inferiore a € 75,00.

- E' opportuno tenere presente che dai rimborsi sono escluse le spese d'acquisto e noleggio di apparecchi ortopedici (compresi ginocchiere, cavigliere, fasce elastiche e simili), qualsiasi protesi (compresi lenti e occhiali o quelle dentarie), carrozzelle ortopediche.

- Se l'infortunato si avvale del Servizio Sanitario Nazionale per avere rimborsate, nei limiti previsti, le maggiori spese rimaste a suo carico, deve essere in possesso della certificazione eventualmente presentata all'Ente assistenziale e del documento comprovante il rimborso ottenuto.

- La copertura assicurativa riguarda esclusivamente le prestazioni precedentemente elencate e pertanto è esclusa da risarcimento ogni altra garanzia, come ad esempio: la inabilità temporanea generica e per portatori di apparecchio gessato, il rimborso di mancati guadagni, le spese per mezzi di soccorso diversi da ambulanze e da elisoccorso (nei casi previsti), le spese in genere per cure non prescritte dai medici, le consulenze e le perizie mediche.

Validità delle garanzie

L'assicurazione vale per gli infortuni che subiscono tutti i tesserati Sport Nazionale, ogni tesserato deve essere abilitato da certificati di idoneità fisica rilasciato dal medico sportivo o dal medico di base, l'associazione periferica a cui è iscritto deve essere regolarmente affiliata a Sport Nazionale, avendone versato le quote associative. Ai soli fini assicurativi, sono esclusi dall'obbligo del certificato medico i soli soci temporanei.

a) durante la pratica di tutti gli sport promossi dal C.N.S.F.e/o dalle associazioni affiliate (esclusi quelli che richiedono l'uso di veicoli a motore, natanti, mezzi di locomozione aerei e subacquei, paracadutismo, per i quali è prevista la combinazione Alti Rischi) e relativi allenamenti e prove, indipendentemente dagli sport ed incarichi eventualmente indicati sulla tessera C.N.S.Fiamma;

b) durante la partecipazione alle attività associative, ricreative, sportive-ricreative, formative, turistiche e culturali in genere ufficialmente organizzate e/o promosse dal C.N.S.Fiamma.

L'assicurazione è estesa ai viaggi e trasferimenti effettuati a piedi o coi normali mezzi di trasporto pubblici o da noleggio (esclusi aerei) e decorre da quando il tesserato lascia la sua residenza abituale e cessa nel momento in cui vi rientra. Sono compresi anche gli infortuni dai quali l'infortunato venisse colpito durante le

soste nelle località intermedie del viaggio, durante il soggiorno nel luogo di destinazione e durante gli eventuali trasferimenti tra più località; il tutto purché reso necessario dalla partecipazione alle manifestazioni e/o attività per le quali è prestata la garanzia.

Fanno eccezioni gli arbitri ed i giudici di gara, per i quali il viaggio per l'espletamento degli incarichi loro affidati può essere effettuato anche con normali mezzi di trasporto privati (esclusi aerei).

La copertura assicurativa abbinata alla tessera C.N.S.F. non vale per la partecipazione ad attività organizzate individualmente o da altri Enti di promozione o da Federazioni sportive (salvo particolari accordi stipulati a livello nazionale per iniziative coogestite e quanto previsto dalle Convenzioni in vigore).

Tesserati disabili

La combinazione assicurativa prescelta, limitatamente alle coperture indicate, copre anche gli infortuni ad atleti diversamente abili

Altre assicurazioni

Eventuali altre assicurazioni stipulate da Società sportive o da Comitati del C.N.S.F. per i propri tesserati e per analoghe garanzie possono continuare ad avere validità, tenendo però presente che, mentre le somme assicurate per i casi di morte e invalidità permanente si sommano fra loro, per i rimborsi di spese sanitarie e le diarie, si fa riferimento esclusivamente alla polizza prescelta più alta.